



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 settembre 2026 n.134

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 29, comma 3 bis della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.40 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2005 N.96 IN MATERIA DI SEGRETO D'UFFICIO SU INFORMAZIONI O DATI IN POSSESSO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato è adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 3 *bis* della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, al fine di introdurre disposizioni attuative e di maggior dettaglio per accrescere il livello di conformità della disciplina sul segreto d'ufficio agli standard internazionali in materia, ivi incluso l'allineamento al quadro legale dell'Unione europea e agli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato, si intende per:
 - a) Autorità estere: le banche centrali, le autorità di vigilanza, regolamentazione, risoluzione o altre autorità pubbliche estere competenti con cui la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 103 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, intrattiene relazioni o ha sottoscritto protocolli d'intesa;
 - b) Banca Centrale o BCSM: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - c) decreto: il presente decreto delegato;
 - d) documento: ogni atto, su supporto durevole, contenente informazioni o dati acquisiti dalla Banca Centrale, o comunque in possesso della stessa, in ragione delle sue finalità e funzioni;
 - e) finalità e funzioni di BCSM: qualsiasi attività attribuita dalla legge alla Banca Centrale;

- f) LISF: la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- g) Statuto: lo Statuto della Banca Centrale di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche;
- h) vicenda d'archivio: complesso di dati e informazioni coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 dello Statuto ma che, per il periodo almeno decennale intercorso rispetto ai relativi atti e fatti o comunque per gli eventi a questi sopravvenuti, non è più idoneo, laddove rivelato, a generare attuale pregiudizio o pericolo rispetto alle finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 37, comma 1 della LISF.

Art. 3

(Disposizioni attuative e di maggior dettaglio dell'articolo 29 dello Statuto)

1. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione imposti a BCSM nei particolari casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati coperti dal segreto d'ufficio può avvenire unicamente in forma sommaria o aggregata, tale da non consentire l'individuazione dei singoli soggetti a cui si riferiscono.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 7 luglio 2020 n.113 legittimano la rivelazione di informazioni e dati riservati ai soggetti ivi indicati e per le finalità ivi previste. Con specifico riguardo al comma 4 del sopra citato articolo 3, su richiesta motivata della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, riunita in seduta segreta, BCSM fornisce i dati e le informazioni pertinenti e necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Commissione medesima, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento consiliare. Le informazioni e i documenti forniti restano soggetti al regime di segretezza, anche ai fini dell'articolo 377 del Codice Penale, fintanto che permangano le esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente. La Commissione richiede a BCSM la verifica della permanenza di tali esigenze. L'eventuale mantenimento della segretezza è comunicato in forma motivata. Cessate tali esigenze, viene meno il regime di segretezza previsto dal presente comma, fermi restando gli ulteriori limiti alla divulgazione stabiliti dalla legge. Qualora le esigenze informative della predetta Commissione possano essere soddisfatte nelle forme di cui al comma 1, BCSM provvede con tale modalità.
3. Per l'accertamento di responsabilità politico-amministrative, di cui al Capo II, del Titolo VI della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3, ai sensi dell'articolo 49, comma 3 della legge medesima, i soggetti tenuti al segreto d'ufficio vi derogano ove richiesto, sia in sede di audizione in commissione segreta sia in sede di acquisizione documentale, in applicazione degli obblighi di segretezza e di divieto di divulgazione di cui agli articoli 50 e 51, comma 2 della citata legge qualificata.
4. Le informazioni o dati pervenuti a BCSM da Autorità estere, ai sensi dell'articolo 103 della LISF, essendo acquisite in ragione delle finalità e funzioni di BCSM, ricadono nel regime del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 dello Statuto, fatte salve le ulteriori restrizioni di cui ai commi 5 e 6.
5. Le informazioni e i dati di cui al comma 4 sono ulteriormente assoggettati:
 - a) ai limiti di utilizzo di cui all'articolo 103, comma 5, lettera a) della LISF;
 - b) al vincolo del preventivo consenso scritto dell'autorità che li ha forniti, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, lettera b) della LISF, salvo il caso in cui BCSM sia legalmente obbligata a rivellarli alle autorità nazionali individuate all'articolo 29, comma 3 dello Statuto.
6. Entrambe le speciali restrizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per il segreto d'ufficio nelle particolari fattispecie di cui all'articolo 3 della Legge n.113/2020 e di cui all'articolo 49, comma 3 della Legge Qualificata n.3/2018.

7. Coerentemente a quanto previsto all'articolo 36, comma 6, lettera b) della LISF e al principio della prevalenza del diritto di difesa giurisdizionale di cui al comma 8, non si ha violazione del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 dello Statuto, o di qualunque altra disposizione vigente in materia di segreto o, comunque, posta a tutela della riservatezza, quando la comunicazione a terzi avvenga nell'ambito di un contenzioso di cui BCSM sia parte.

8. Non si ha violazione del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 dello Statuto nei casi in cui la rivelazione avvenga tramite rilascio di copie di documenti in favore di soggetti interessati, ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.160, i quali:

- a) siano titolari di un interesse diretto, concreto e attuale di difesa giurisdizionale avverso provvedimenti assunti dalla BCSM a carico, anche non in via esclusiva, dei medesimi;
- b) presentino a BCSM una richiesta scritta e motivata, inviata tramite raccomandata in formato cartaceo o elettronico, idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a).

Pur in presenza di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) è necessario che non ricorra alcuna delle seguenti circostanze:

- 1) il documento abbia ad oggetto valutazioni preliminari non definitive, non ufficiali o appunti interni che non si siano concretizzati in atti amministrativi;
- 2) almeno un soggetto controinteressato abbia presentato a BCSM una opposizione completa di motivazione;
- 3) l'accesso richiesto riguardi documenti contenenti informazioni di cui al comma 4, per i quali l'Autorità estera non abbia espresso nei termini il proprio consenso scritto;
- 4) l'accesso richiesto riguardi documenti forniti a BCSM da altre autorità nazionali alle quali il soggetto interessato può presentare autonoma istanza ai sensi della Legge n.160/2011;
- 5) l'accesso richiesto riguardi documenti forniti a BCSM da terzi ai sensi dell'articolo 68 della LISF.

9. Il segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 dello Statuto è attenuato per gli accessi documentali aventi ad oggetto vicende d'archivio. In tali casi:

- a) chiunque dimostri di avere un interesse diretto, concreto e attuale può fare richiesta di accesso;
- b) BCSM può opporre il segreto d'ufficio unicamente qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
 - 1) il documento contiene anche informazioni o dati non afferenti a vicende d'archivio;
 - 2) il documento contiene anche informazioni o dati forniti da Autorità estere che non abbiano espresso, in tempo utile rispetto ai termini per l'accesso, il proprio consenso scritto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Federico Pedini Amati